SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2010.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze di varie Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3858 del 27 gennaio 2009, in materia di assunzioni e stabilizzazione di personale per gli anni 2008 e 2009 nella quale si prevede, tra l'altro, che con riferimento alle progressioni verticali si deve tenere conto del limite relativo alle risorse finanziarie e non anche di quello relativo al numero delle unità cessate;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, quali destinatari della norma le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 2, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 194 del 2009 che, nel modificare l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, detta una disciplina speciale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al conseguimento delle economie che la stessa è tenuta a realizzare;

Visto l'art. 2, comma 8-*septies*, del decreto-legge n. 194 del 2009 che abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le amministrazioni che non

abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-*quinques* del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede, per alcune amministrazioni e categorie di personale, l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo disponendo, poi, una specifica deroga al blocco delle assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, e sancendo il principio che le assunzioni del suddetto personale devono essere effettuare in via prioritaria dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, le amministrazioni, di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 all'assunzione a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2010, delle unità di personale per ciascuna indicate, comprese le progressioni verticali e gli incrementi di part-time, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato.

2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali, così come previsto dal comma 8-*quinques* dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, ricorrendo ove necessario alla rimodulazione delle assunzioni autorizzate nel rispetto dei limiti di budget disponibile e di unità risultanti nelle ultime due colonne dell'allegata tabella.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 rimangono soggette alle limitazioni di cui all'art. 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 194 del 2009, ferme restando le esclusioni previste dal successivo comma 8-*quinquies* dello stesso articolo.

4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 86

ALLEGATO

ASSUNZIONI ANNO 2009 art. 66, comma 3, legge n.133/2008				
Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Budget disponibile calcolato su 10 % Risparmio cessazioni 2008	10%unità cessate
AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
MINISTERO DELL'INTERNO - personale civile	33	€ 1.120.020,00	€ 1.324.058,00	33
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.A.P.	12	€ 460.584,00	€ 490.742,00	14
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Giustizia minorile	2	€ 76.764,00	€ 79.669,57	2
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Archivi notarili	1	€ 41.075,00	€ 41.871,66	1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Org.giudiziaria	99	€ 3.598.802,71	€ 3.628.438,40	104
MINISTERO DELLA DIFESA - Personale Civile	83	€ 2.939.780,00	€ 2.942.626,50	95
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di cui 65 progressioni verticali)	114	€ 2.238.758,58	€ 2.261.814,70	59
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10	€ 475.305,00	€ 500.909,07	12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - I.C.Q.	2	€ 71.012,00	€ 73.159,10	2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - RUOLO AGRICOLTURA	3	€ 98.340,00	€ 110.274,00	3
MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI (di cui 77 progressioni verticali)	97	€ 765.917,48	€ 767.546,24	21
MINSTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16	€ 742.203,62	€ 744.206,65	23
MINISTERO DELLA SALUTE	7	€ 217.116,53	€ 250.026,06	7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	36	€ 949.672,32	€ 1.279.887,49	36
MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (incremento part-time)	543	€ 1.764.207,00	€ 1.765.603,10	56
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (13 progressioni verticali)	13	€ 18.755,42	€ 60.584,46	2
CORTE DEI CONTI	8	€ 358.712,00	€ 1.002.286,72	10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (di cui 26 progressioni verticali)	35	€ 393.283,52	€ 464.161,43	10
CONSIGLIO DI STATO SEGRETARIATO GENERALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	1	€ 55.531,87	€ 95.392,13	3

ASSUNZIONI ANNO 2009 art. 66, comma 3, legge n.133/2008				
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI				
Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Budget disponibile calcolato su 10 % Risparmio cessazioni 2008	10%unità cessate
INPDAP (di cui 126 progressioni verticali)	143	€ 1.055.585,74	€ 1.092.291,62	35
INPS	179	€ 6.658.708,00	€ 6.659.748,00	189
CROCE ROSSA ITALIANA (di cui 27 progressioni verticali)	33	€ 392.293,00	€ 394.324,78	11
INAIL	47	€ 1.691.509,27	€ 1.707.072,20	51
ENIT	1	€ 33.651,00	€ 34.521,20	1
IPSEMA	1	€ 31.887,55	€ 33.339,37	1
IPOST	1	€ 32.718,30	€ 36.559,27	1
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (2 progressioni verticali)	2	€ 2.310,47	€ 2.903,50	0
ENAC	4	€ 130.359,25	€ 133.382,47	4
ICE (4 progressioni verticali)	4	€ 12.942,75	€ 182.205,34	5
ENPALS	1	€ 33.253,12	€ 69.036,81	2
UNIRE	1	€ 28.624,00	€ 43.438,44	2
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (1 progressioni verticali)	1	€ 3.007,75	€ 3.016,82	0

ASSUNZIONI ANNO 2009 art. 66, comma 3, legge n.133/2008				
AGENZIE				
Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Budget disponibile calcolato su 10 % Risparmio cessazioni 2008	10%unità cessate
AGENZIA DEL TERRITORIO	30	€ 1.201.715,70	€ 1.207.423,35	32
AGEA (di cui 7 progressioni verticali e 1 incremento part-time)	8	€ 21.432,22	€ 22.071,67	1
AGENZIA DELLE ENTRATE	126	€ 5.047.190,82	€ 5.065.560,19	126
AGENZIA DELLE DOGANE	31	€ 1.425.499,97	€ 1.426.648,50	34

10A07928

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2010.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento di attività di bonifica, nell'ambito del sito d'interesse nazionale di Manfredonia , delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani, Conte di Troia e Pariti 1 - liquami.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia nell'ambito del sito di interesse nazionale di Manfredonia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, recante l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani e Conte di Troia anche alla discarica pubblica Pariti 1 - liquami, in ragione del rinvenimento di quantità di rifiuti assai superiori alle previsioni;

Considerato che presso i siti adibiti a discariche pubbliche sono state avviate le relative attività di bonifica;

Considerato, inoltre, che la Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 25 novembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per la mancata bonifica delle discariche pubbliche e private presenti nel sito di interesse nazionale di Manfredonia, a cui ha fatto seguito l'emanazione di un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE;

Considerato che per l'esecuzione della citata sentenza è stata avviata un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, per evitare l'ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

Rilevato che il Presidente della Regione Puglia con nota del 24 maggio 2010 ha richiesto la proroga dello stato di emergenza deliberato il 15 maggio 2009;

Considerato che le attività di bonifica sono ancora in corso di svolgimento e che la peculiarità degli interventi in essere, anche in ragione degli impegni assunti con i competenti organismi dell'Unione europea, rende necessario prorogare l'originario termine di stato di emergenza per assicurare che lo svolgimento delle attività commissariali in corso non trovi soluzione di continuità;

Ritenuta la ricorrenza della necessità di salvaguardare i preminenti interessi della salute e dell'ambiente;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è prorogata fino al 31 gennaio 2011 la dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attività di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia in relazione alle discariche pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani, Conte di Troia e Pariti 1 - liquami.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A07827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 7 ottobre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 7 ottobre 2009, con i quali l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, codice fiscale n. 95086510633 e P.IVA 05804571213, è stata iscritta al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota 5 marzo 2010 prot m. dg DAG 15 marzo 2010 n. 38791.E con la quale l'avv. Vincenzo Ferro', nato a Napoli il 22 febbraio1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», ha chiesto l'inserimento di 24 ulteriori conciliatori (1 in via esclusiva e 23 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

avv. de Masellis Gaetano, nato a Napoli il 16 ottobre 1948;

in via non esclusiva:

avv. Capodanno Vincenzo, nato a Napoli il 16 giugno 1959;

dott. Carannante Salvatore, nato a Napoli il 24 marzo 1978;

avv. Danieli Giovanna Pia, nata a Boston (USA) il 27 maggio 1973;

avv. De Luca Mariella, nata a Napoli l'11 aprile 1962;

avv. Delprato Scylla Maria Carla, nata a Rivoli (Torino) il 12 maggio 1975;

avv. De Rosa Elena, nata a Napoli il 3 marzo 1977;

avv. Doria Stefania, nata a Napoli il 3 febbraio 1980;

avv. Falco Iole, nata a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 13 giugno 1980,

dott. Ferraro Maria Carmela, nata ad Avellino il 28 novembre 1974;

avv. Gelormini Maria Alessandra, nata a Napoli il 28 marzo 1972;

avv. Imperatore Mariarosaria, nata a Napoli il l° luglio 1977;

avv. Mayol Clara, nata a Napoli il 6 marzo 1970;

dott. Mangiapia Giovanni, nato a Pozzuoli (Napoli) il 2 gennaio 1967;

avv. Marone Daniela, nata a Napoli il 12 ottobre 1969;

dott. Massa Francesca, nata a Napoli il 3 maggio 1970;

dott. Monda Giuseppe, nato a Marigliano (Napoli) il 24 febbraio 1966;

avv. Noviello Claudia, nata a Napoli il 21 maggio 1969;

avv. Pappalardo Paola, nata a Napoli il 5 aprile 1973;

avv. Pollio Mario, nato a Napoli il 31 gennaio 1971;

avv. Romanelli Filippo Mario, nato a Milano l'11 febbraio 1974;

avv. Rutoli Mariagrazia, nata a Napoli l'11 marzo 1971;

avv. Turra' Sabrina, nata a Napoli il 3 marzo 1980;

dott. Vacchiano Maria Olimpia, nata a Pomigliano d'Arco il 30 dicembre 1974;

Dispone

la modifica dei PP.DG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 7 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, codice fiscale n. 95086510633 e P.IVA 05804571213, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ventiquattro ulteriori unità: - in via esclusiva (n. 1) avv. de Masellis Gaetano, nato a Napoli il 16 ottobre 1948 e in via non esclusiva (n. 23)-avv. Capodanno Vincenzo, nato a Napoli il 16 giugno 1959, dott. Carannante Salvatore, nato a Napoli il 24 marzo 1978, avv. Danieli Giovanna Pia, nata a Boston (USA) il 27 maggio 1973, avv. De Luca Mariella, nata a Napoli l' 11 aprile 1962, avv. Delprato Scylla Maria Carla, nata a Rivoli (Torino) il 12 maggio 1975, avv. De Rosa Elena, nata a Napoli il 3 marzo 1977, avv. Doria Stefania, nata a Napoli il 3 febbraio 1980, avv. Falco Iole, nata a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 13 giugno 1980, dott. Ferraro Maria Carmela, nata ad Avellino il 28 novembre 1974, avv. Gelormini Maria Alessandra, nata a Napoli il 28 marzo 1972, avv. Imperatore Mariarosaria, nata a Napoli il 1° luglio 1977, avv. Mayol Clara, nata a Napoli il 6 marzo 1970, dott. Mangiapia Giovanni, nato a Pozzuoli (Napoli) il 2 gennaio 1967, avv. Marone Daniela, nata a Napoli il 12 ottobre 1969, dott. Massa Francesca, nata a Napoli il 3 maggio 1970, dott. Monda Giuseppe, nato a Marigliano (Napoli) il 24 febbraio 1966, avv. Noviello Claudia, nata a Napoli il 21 maggio 1969, avv. Pappalardo Paola, nata a Napoli il 5 aprile 1973, avv. Pollio Mario, nato a Napoli il 31 gennaio 1971, avv. Romanelli Filippo Mario, nato a Milano l'11 febbraio 1974, avv. Rutoli Mariagrazia, nata a Napoli l' 11 marzo 1971, avv. Turra' Sabrina, nata a Napoli il 3 marzo 1980, dott. Vacchiano Maria Olimpia, nata a Pomigliano d'Arco il 30 dicembre 1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07176

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Iscrizione del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Reggio Calabria, denominato Servizio di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza del 22 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 11 marzo 2010 n. 37057.E, integrata il 12 maggio 2010 prot. m. dg DAG 18 maggio 2010 n. 70580.E, con la quale il dott. Dattola Lucio Maria Giovanni, nato a Reggio Calabria il 30 luglio 1951, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, con sede legale in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 12, C.F. 80000090805 e P.IVA 00335470803, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *b)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *e)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, con sede legale in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 12, C.F. 80000090805 e P.IVA 00335470803, denominato del «Servizio di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 85 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07704

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2010.

Caratteristiche tecniche delle procedure informatiche di contabilizzazione e comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contabilizzati dai soggetti titolari dei depositi fiscali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha esteso le disposizioni concernenti il pagamento differito dei generi di monopolio, di cui all'art. 24 della predetta legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, nei confronti dei depositari autorizzati di tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto direttoriale del 20 settembre 2002 emanato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contabilizzati dall'ente Tabacchi Italiani S.p.a. e dalle società nelle quali l'ente stesso si è trasformato o si trasformerà ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283;

Considerato che le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione di cui al decreto direttoriale 20 settembre 2002, e successive modificazioni, devono essere osservate da tutti i depositari autorizzati alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati;

Considerato che, in relazione all'evoluzione delle procedure informatiche, occorre provvedere alla modifica delle caratteristiche indicate nell'allegato *B)* al decreto direttoriale del 20 settembre 2002 e successive modificazioni;

Considerato che si rende opportuno adeguare le procedure informatiche al fine di procedere alla rilevazione della riscossione dell'accisa sulla base della destinazione territoriale dei prodotti immessi in consumo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le procedure informatiche per la contabilizzazione e successiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contabilizzati dai soggetti titolari di depositi fiscali di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, devono rispondere alle caratteristiche indicate negli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto.

2. I depositari autorizzati sono tenuti ad adottare le procedure informatiche di cui agli allegati *A)* e *B)* dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le procedure informatiche di cui all'allegato *C)* a decorrere dal mese di settembre 2010.

3. Le disposizioni di cui al decreto direttoriale 20 settembre 2002 e successive modificazioni non trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il direttore generale: FERRARA

ALLEGATO *A*

Documenti contabili dei depositi fiscali

Di seguito vengono descritti i lay-out dei registri e dei prospetti che devono essere prodotti dai depositari autorizzati, e messi a disposizione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I depositari che sono stati abilitati a tenere la contabilità con sistema informatizzato, ferme restando tutte le altre disposizioni fiscali in materia, devono mantenere i citati documenti disponibili in linea per 3 mesi. Oltre detto termine, i documenti devono comunque essere resi disponibili su richiesta delle autorità fiscali.

L'intestazione di tutti i documenti contabili deve contenere le seguenti informazioni:

- la descrizione e l'indirizzo del deposito fiscale;
- il codice accisa;
- la partita i.v.a. ed il codice fiscale;
- il titolo del registro o del prospetto;
- il periodo di rendicontazione.

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti contabili che devono essere tenuti dai depositari autorizzati.

Numero	DOCUMENTI CONTABILI		
1	"Registro carico/scarico" (cronologico)		
2	"Registro carico/scarico partite in sospeso" (cronologico)		
3	"Registro carico/scarico vendite in esenzione di imposta " (cronologico)		
4	"Registro carico/scarico delle partite in sospeso vendite in esenzione di imposta "		
5	"Registro carico/scarico per prodotto"		
6	"Registro carico/scarico per prodotto vendite in esenzione di imposta"		
7	"Registro carico/scarico partite in sospeso per prodotto"		
8	"Registro carico/scarico delle partite in sospeso per prodotto vendite in esenzione di imposta "		
9	"Prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti"		
10	"Prospetto riepilogativo delle partite in sospeso"		
11	"Prospetto riepilogativo delle imposte dovute"		

Nel caso in cui il depositario autorizzato effettui cessioni di tabacchi lavorati alle rivendite, deve tenere anche i seguenti documenti contabili:

Numero	DOCUMENTI CONTABILI
12	“Registro carico/scarico per rivendita”
13	“Registro carico/scarico dei resi ad imposte assolte” (cronologico)
14	“Prospetto riepilogativo delle rivendite rifornite”

Tutte le quantità espresse nel seguito si intendono in Kg convenzionali (1 Kg convenzionale è pari a 1000 sigarette, 200 sigari, 400 sigaretti).

“Registro carico/scarico” cronologico

Nel registro devono essere annotati cronologicamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti destinati alla vendita in territorio nazionale e soggetti al pagamento dell’accisa.

Ogni registrazione deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- segnalazione storno (“*” per indicare un movimento di storno),
- la data del movimento,
- il numero della bolletta di riferimento,
- la descrizione del movimento,
- il tipo movimento,
- la sua provenienza o destinazione,
- il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la descrizione del prodotto,
- la quantità movimentata,
- il prezzo unitario per Kg convenzionale,
- la rimanenza in magazzino (quantità) dopo il movimento,
- l’eventuale rimanenza del prodotto (quantità) risultante nel registro dei sospesi.

Per la quantità movimentata deve essere inoltre calcolato il Totale Generale, definito come somma algebrica dei movimenti di carico e scarico.

“Registro carico/scarico per rivendita”

Per ciascuna rivendita devono essere annotati i dati identificativi:

- il codice CMNR, attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la Provincia e il Comune di appartenenza,
- il codice ISTAT del Comune e l’ordinale della rivendita,
- il Cognome e Nome o Ragione sociale del titolare,
- il codice fiscale o la partita Iva del titolare.

e, cronologicamente, tutti i movimenti di carico e scarico.

Ogni registrazione di carico/scarico deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- segnalazione storno (“*” per indicare un movimento di storno),
- la data del movimento,
- il numero della bolletta di riferimento,
- la descrizione del movimento,
- il tipo movimento,
- il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la descrizione del prodotto,
- la quantità movimentata,
- il valore del movimento,
- il valore dell’Aggio.

Per le colonne relative a quantità e valori devono essere indicati i totali per rivendita.

“Registro carico/scarico partite in sospeso” (cronologico)

Nel registro devono essere annotati cronologicamente tutti i movimenti di carico e scarico delle partite in sospeso, relative ai prodotti destinati alla vendita ordinaria.

Ogni registrazione deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- segnalazione storno (“*” per indicare un movimento di storno),
- la data del movimento,
- il numero della bolletta di riferimento,
- la descrizione del movimento,
- il tipo movimento,
- il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la descrizione del prodotto,
- la quantità movimentata,
- la rimanenza (quantità) in sospeso del prodotto dopo il movimento.

Per la quantità movimentata deve essere inoltre calcolato il Totale Generale, definito come somma algebrica dei movimenti di carico e scarico.

“Registro carico/scarico dei resi ad imposte assolte” (cronologico)

Nel registro devono essere annotati cronologicamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti resi dalle Rivendite al Deposito e conservati fuori della cinta fiscale.

Ogni registrazione deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- segnalazione storno (“*” per indicare un movimento di storno),
- la data del movimento,
- il numero della bolletta di riferimento,
- la descrizione del movimento,
- il tipo movimento,
- la sua provenienza o destinazione,
- il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la descrizione del prodotto,
- la quantità movimentata,
- il prezzo unitario per Kg convenzionale,
- la rimanenza (quantità) del prodotto dopo il movimento.

Per la quantità movimentata deve essere inoltre calcolato il Totale Generale, definito come somma algebrica dei movimenti di carico e scarico.

“Registro carico/scarico vendite in esenzione di imposta ” (cronologico)

Nel registro devono essere annotati cronologicamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti destinati alla vendita in esenzione di imposta.

Ogni registrazione deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- segnalazione storno (“*” per indicare un movimento di storno),
- la data del movimento,
- il numero della bolletta di riferimento,
- la descrizione del movimento,
- il tipo movimento,
- la sua provenienza o destinazione,
- il codice prodotto,
- la descrizione del prodotto,
- la quantità movimentata,
- il prezzo unitario per Kg convenzionale,
- la rimanenza (quantità) in magazzino dopo il movimento,
- l’eventuale rimanenza (quantità) del prodotto risultante nel registro dei sospesi.

Per la quantità movimentata deve essere inoltre calcolato il Totale Generale, definito come somma algebrica dei movimenti di carico e scarico.

“Registro carico/scarico delle partite in sospeso vendite in esenzione di imposta”

Nel registro devono essere annotati cronologicamente tutti i movimenti di carico e scarico delle partite in sospeso, relative ai prodotti destinati alla vendita in esenzione di imposta.

Ogni registrazione deve riportare analiticamente per ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, i seguenti elementi:

- segnalazione storno (“*” per indicare un movimento di storno),
- la data del movimento,
- il numero della bolletta di riferimento,
- la descrizione del movimento,
- il tipo movimento,
- il codice prodotto,
- la descrizione del prodotto,
- la quantità movimentata,
- la rimanenza in sospeso (quantità) del prodotto dopo il movimento.

Per la quantità movimentata deve essere inoltre calcolato il Totale Generale, definito come somma algebrica dei movimenti di carico e scarico.

“Registro carico/scarico per prodotto”

Nel registro devono essere annotati, riepilogati per ogni giornata, tutti i movimenti di carico e scarico di ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, destinato alla vendita in territorio nazionale e soggetto al pagamento dell’accisa.

Il registro, ordinato per tipologia prodotti, deve indicare:

a) la tipologia del prodotto (fiuti, trinciati, sigari, sigaretti, sigarette),
b) il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
c) la descrizione del prodotto,
d) la rimanenza iniziale del giorno,
e) la quantità totale giornaliera dei movimenti di carico,
f) la quantità totale giornaliera dei movimenti di scarico, esclusi i movimenti di vendita,
g) per i movimenti di vendita:
    - la quantità totale giornaliera,
    - il valore totale del venduto, al netto dell’Aggio,
    - il valore totale dell’Iva,
    - il valore totale dell’Accisa,
h) la rimanenza finale del giorno.

Per le colonne descritte ai punti d), e), f), g) e h) devono essere indicati i totali per tipologia ed i totali generali.

“Registro carico/scarico per prodotto vendite in esenzione di imposta”

Nel registro devono essere annotati, riepilogati per ogni giornata, tutti i movimenti di carico e scarico di ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, destinato alla vendita in esenzione di imposta.

Il registro, ordinato per tipologia prodotti, deve indicare:

a) la tipologia del prodotto (fiuti, trinciati, sigari, sigaretti, sigarette),
b) il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
c) la descrizione del prodotto,
d) la rimanenza iniziale del giorno,
e) la quantità totale giornaliera dei movimenti di carico,
f) la quantità totale giornaliera dei movimenti di scarico, esclusi i movimenti di vendita,
g) per i movimenti di vendita:
    - la quantità totale giornaliera,
    - il valore totale del venduto, al netto dell’Aggio,
    - il valore totale dell’Iva,
    - il valore totale dell’Accisa,
h) la rimanenza finale del giorno.

Per le colonne descritte ai punti d), e), f), g) e h) devono essere indicati i totali per tipologia ed i totali generali.

“Registro carico/scarico partite in sospeso per prodotto”

Nel registro devono essere annotati, riepilogati per ogni giornata, tutti i movimenti di carico e scarico di ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, destinato alla vendita ordinaria.

Il registro, ordinato per tipologia prodotti, deve indicare:

a) la tipologia del prodotto (fiuti, trinciati, sigari, sigaretti, sigarette),
b) il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
c) la descrizione del prodotto,
d) la rimanenza iniziale del giorno,
e) la quantità totale giornaliera dei movimenti di carico,
f) per i movimenti di scarico:
    - la quantità totale giornaliera autorizzata con debito d’imposta,
    - il valore totale dell’Iva, relativa alla quantità totale giornaliera autorizzata con debito d’imposta,
    - il valore totale dell’Accisa, relativa alla quantità totale giornaliera autorizzata con debito d’imposta,
    - la quantità totale giornaliera autorizzata senza debito d’imposta
g) la rimanenza in sospeso giornaliera (quantità) del prodotto.

Per le colonne descritte ai punti d), e), f), g) devono essere indicati i totali per tipologia ed i totali generali.

“Registro carico/scarico delle partite in sospeso per prodotto destinato a vendita in esenzione di imposta”

Nel registro devono essere annotati, riepilogati per ogni giornata, tutti i movimenti di carico e scarico di ciascun prodotto, distinto per marca e tipo di condizionamento, destinato a vendita in esenzione di imposta.

Il registro, ordinato per tipologia prodotti, deve indicare:

a) la tipologia del prodotto (fiuti, trinciati, sigari, sigaretti, sigarette),
b) il codice prodotto,
c) la descrizione del prodotto,
d) la rimanenza iniziale del giorno,
e) la quantità totale giornaliera dei movimenti di carico,
f) per i movimenti di scarico:
 - la quantità totale giornaliera autorizzata con debito d’imposta,
 - il valore totale dell’Iva, relativa alla quantità totale giornaliera autorizzata con debito d’imposta,
 - il valore totale dell’Accisa, relativa alla quantità totale giornaliera autorizzata con debito d’imposta,
 - la quantità totale giornaliera autorizzata senza debito d’imposta
g) la rimanenza in sospeso giornaliera (quantità) del prodotto.

Per le colonne descritte ai punti d), e), f), g) devono essere indicati i totali per tipologia ed i totali generali.

“Prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti”

Il prospetto, da produrre con cadenza quindicinale o in occasione di un cambio tariffa, deve riportare le informazioni relative ai prodotti distribuiti dal soggetto che rendiconta, destinati alla vendita ordinaria.

Nel prospetto devono essere rendicontati tutti i prodotti distribuiti, anche quelli con giacenza pari a zero, o per i quali non vi sono stati movimenti.

I prodotti radiati devono essere rendicontati solo se movimentati, oppure con giacenza in magazzino.

Il prospetto, ordinato per tipologia di prodotti, deve indicare per ogni prodotto:

a) il codice prodotto attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
b) la descrizione del prodotto,
c) valore, Iva, Accisa, quota fornitore e aggio, riferiti al prezzo unitario del prodotto per Kg,
d) la giacenza iniziale,
e) la quantità totale movimentata, dettagliata per:
 - carico da altri depositi
 - carico dalla produzione
 - altri carichi
 - totale dei movimenti di carico
 - vendite[1]

[1] Al netto delle quantità per le quali il depositario, nei casi autorizzati dall’Amministrazione, emette nota di credito.

- scarico ad altri depositi
   - scarico in partite in sospeso
   - altri svincoli
   - totale dei movimenti di scarico
f) la rimanenza finale,
g) il calcolo di valore, Iva, Accisa, quota fornitore e aggio, riferito ad ognuna delle seguenti grandezze:
   - giacenza iniziale
   - carico da altri depositi
   - carico dalla produzione
   - altri carichi
   - totale dei movimenti di carico
   - vendite
   - scarico ad altri depositi
   - scarico in partite in sospeso
   - altri svincoli
   - totale dei movimenti di scarico
   - rimanenza finale.

Per le grandezze elencate ai punti e), f) e g) devono essere inoltre calcolati i totali di tipologia di prodotto e i totali complessivi.

"Prospetto riepilogativo delle partite in sospeso"

Il prospetto deve essere prodotto con cadenza quindicinale o in occasione di un cambio tariffa, e deve riportare le informazioni relative alle partite in sospeso dei prodotti, distribuiti dal soggetto che rendiconta, destinati alla vendita ordinaria.

Nel prospetto devono essere rendicontati tutti i prodotti con giacenza nelle partite in sospeso, o per i quali vi sono stati movimenti nelle partite in sospeso.

Il prospetto, ordinato per tipologia di prodotti, deve indicare per ogni prodotto:
a) il codice prodotto attribuito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
b) la descrizione del prodotto,
c) la giacenza iniziale,
d) la quantità totale movimentata, dettagliata per:
   - carico in partite in sospeso
   - scarico con autorizzazione con debito d'imposta
   - scarico con autorizzazione senza debito d'imposta
   - totale dei movimenti di scarico dalle partite in sospeso
e) la rimanenza finale,
f) il valore dell'Accisa dovuta per scarico "con autorizzazione con debito d'imposta".

Per le grandezze elencate ai punti c), d), e), e f) devono essere inoltre calcolati i totali di tipologia di prodotto e i totali complessivi.

Sono oggetto di rendicontazione nel prospetto i prodotti per i quali risultano valorizzati i dati di cui ai punti c), o e).

“Prospetto riepilogativo delle rivendite rifornite”

Il prospetto, da produrre con cadenza mensile, deve riportare le informazioni relative a quantità e valore totali dei prodotti venduti dal depositario ai titolari delle rivendite ed, in particolare, deve indicare per ogni rivendita:

- il codice CMNR, attribuito dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la Provincia e il Comune di appartenenza,
- il codice ISTAT del Comune e l’ordinale della rivendita,
- il Cognome e Nome o Ragione sociale del titolare,
- il codice fiscale o la partita Iva del titolare
- la quantità totale di prodotti venduti al titolare della rivendita
- il valore totale di prodotti venduti al titolare della rivendita
- l’aggio totale relativo ai prodotti venduti al titolare della rivendita

In caso di cambio di titolarità nel periodo rendicontato, le quantità e i valori relativi ai diversi titolari della stessa rivendita devono essere dettagliate separatamente.

“Prospetto riepilogativo delle imposte dovute”

Il prospetto, da produrre con cadenza quindicinale, deve riportare per ogni deposito fiscale le informazioni relative alla definizione delle imposte dovute nel periodo di rendicontazione. In particolare, deve indicare per ogni deposito:

a) la descrizione del deposito,
b) l’Iva dovuta per i prodotti venduti *nel mese*, e il dettaglio delle due quindicine:
   - l’Iva dovuta per i prodotti venduti *nella prima quindicina del mese*,
   - l’Iva dovuta per i prodotti venduti *nella seconda quindicina del mese,*
c) l’Accisa *totale* dovuta nella quindicina, e il dettaglio relativo a:
   - l’Accisa dovuta per le vendite in contanti,
   - l’Accisa dovuta per le vendite “a fido” effettuate *nella quindicina*,
   - l’Accisa dovuta per le vendite “a fido” effettuate *nella quindicina precedente*,
   - l’Accisa dovuta per le partite in sospeso autorizzate “con debito di imposta”,
d) l’Accisa dovuta nella quindicina, per le vendite “a fido” con pagamento *nella quindicina successiva*.

Per le tutte le grandezze devono essere inoltre calcolati i totali complessivi.

ALLEGATO *B*

TRACCIATI RECORD DEGLI ARCHIVI
FORNITI DAI DEPOSITI FISCALI:
FILE "Q", "M", "F"

I depositari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato i dati riepilogativi relativi:

- alla movimentazione di tutti i prodotti distribuiti e destinati alla vendita ordinaria, distinti per marca e per tipo di condizionamento (File Q);
- alle rivendite rifornite, con l'indicazione dei kg totali dei prodotti venduti, del relativo importo complessivo e dell'aggio (File M);
- alle vendite a fido effettuate per singola rivendita (File F).

A tal fine devono essere predisposti tre diversi file di testo (.txt):

- file di tipo "Q", da inviare con cadenza quindicinale, e in occasione di ogni cambio tariffa, al cui interno siano presenti gli archivi:
  - testatadati;
  - depositovalori;
  - listino;
  - prodottialimentati;
  - partitesospese;
- file di tipo "M", da inviare con cadenza mensile, al cui interno siano presenti gli archivi:
  - testatadati;
  - rivenditerifornite;
- file di tipo "F", da inviare con cadenza quindicinale, solo per il depositario che ha effettuato vendite a fido nel periodo rendicontato, al cui interno siano presenti gli archivi:
  - testatadati;
  - storicolevate.

La trasmissione di detti file, anche in formato compresso (.zip), deve essere eseguita dai soggetti obbligati, per via telematica, attraverso il portale web istituzionale (www.aams.it), previa l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, che comunica a ciascun utente le modalità di accesso e la password di autenticazione, oppure in altra forma che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ogni trasmissione deve essere effettuata frazionata in più file, suddivisi per Ufficio regionale di competenza, fatta eccezione per i depositi fiscali di produzione che invieranno un unico file.

Di seguito le specifiche tecniche di costituzione dei file da trasmettere.

FILE Q

Denominazione

Al file deve essere attribuito un nome di 23 caratteri che ne descrive il contenuto, secondo la seguente specifica :

Caratteri	**Significato**
1-3	codice identificativo dell'azienda mittente fornito da AAMS
4-6	Codice ufficio regionale di riferimento
7	Tipo di dato. Assume il valore "Q".
8-15	Data di inizio consuntivazione (AAAAMMGG)
16-23	Data di fine consuntivazione (AAAAMMGG)

Contenuto

Il file è unico per singolo invio. La struttura è a campi di lunghezza variabile separati dal carattere "|" (pipe).

Il nome dell'archivio è racchiuso tra parentesi quadre ([NomeArchivio]) e deve essere presente tra i seguenti:

- TestataDati;
- DepositoValori;
- Listino;
- ProdottiAlimentati;
- PartiteSospese.

L'ordine in cui sono inseriti gli archivi all'interno del file deve essere rigorosamente come da elenco.

All'interno sono contenute le informazioni relative a ciascun archivio come segue:

[TestataDati]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Char(6)	Autore dell'invio 3 caratteri codice azienda 3 caratteri codice ufficio regionale
2	DataInizioRiferimento	Char(8)	Data di inizio consuntivazione nel formato AAAAMMGG
3	DataFineRiferimento	Char(8)	Data di fine consuntivazione nel formato AAAAMMGG
4	NomeDatabase	Char(23)	Nome del file inviato, senza estensione

[DepositoValori]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Numerico (6)	Codice del deposito fiscale (sei cifre, fornito da AAMS)
2	ImportoTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Valore totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato al netto del dazio
3	IvaTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	IVA totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato
4	AccisaTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Accisa totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato
5	DazioTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Dazio totale dei tabacchi provenienti da paesi Extra CEE venduti nel periodo consuntivato
6	AccisaFido15	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Quota accisa (€) dei tabacchi venduti, nel periodo consuntivato, a fido con scadenza pagamento nella quindicina
7	AccisaFido30	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Quota accisa (€) dei tabacchi venduti, nel periodo consuntivato, a fido con scadenza pagamento oltre la quindicina
8	AccisaPtaSospese	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Accisa (€) dei tabacchi scaricati dalle partite in sospeso con debito nel periodo consuntivato
9	DazioPtaSospese	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Dazio (€) dei tabacchi scaricati dalle partite in sospeso con debito nel periodo consuntivato
10	DaRivenditeTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Valore totale (€) dei tabacchi restituiti dalle rivendite nel periodo consuntivato
11	DaRivenditeAccisaTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Accisa totale (€) dei tabacchi restituiti dalle Rivendite nel periodo consuntivato
12	DaRivenditeIvaTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	IVA totale (€) dei tabacchi restituiti dalle Rivendite nel periodo consuntivato
13	DaRivenditeDazioTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Dazio (€) dei tabacchi restituiti dalle rivendite nel periodo consuntivato

[Listino]

Posizione	Nome campo	Formato	Significato
1	CodiceProdotto	Numerico (senza limite, purchè intero)	Codice prodotto (Fornito da AAMS)
2	DescrizioneProdotto	Char (40)	Descrizione Prodotto
3	TipologiaDiProdotto	Char(2)	Deve essere compreso tra i valori: "1" – FIUTI "2" - TRINCIATI "3" - SIGARI "4" – SIGARETTI "5" – SIGARETTE
4	DataIniziovalidita	AAAAMMGG	Data di attribuzione del prezzo di vendita al prodotto (iscrizione in tariffa o successivo cambio tariffa)
5	TariffaDiRipartizione	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Prezzo di vendita (€) per Kg convenzionale al netto del dazio
6	IVA	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	IVA (€) per Kg. Convenzionale
7	Accisa	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Accisa (€)per Kg. Convenzionale
8	QuotaFornitore	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Quota Fornitore (€) per Kg. Convenzionale
9	Aggio	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Aggio (€)per Kg. Convenzionale
10	Dazio	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Dazio (€) per Kg. Convenzionale

[ProdottiAlimentati]

Posizione	Nome Campo	Formato	Significato
1	CodiceDeposito	Numerico (6)	Codice del Deposito Fiscale (sei cifre secondo la codifica AAMS)
2	CodiceProdotto	Numerico (6)	Codice del prodotto (secondo la codifica AAMS)
3	RimanenzaFinale	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg convenzionali
4	DaAltriDepositi	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg convenzionali
5	DallaProduzione	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg convenzionali di prodotto movimentati per carico dalla produzione
6	AltriCarichi	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per altri carichi (entrate diverse autorizzate)
7	DaRivendite	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per reso da rivendita di prodotto vendibile e/o non vendibile (quantità da Note Credito per calcoli credito imposta)
8	Vendite	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria
9	VenditeFido15	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria a fido con pagamento nella quindicina
10	VenditeFido30	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria a fido con pagamento oltre la quindicina
11	AdAltriDepositi	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per scarico ad altri depositi
12	SvincoliIrregolari	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per furti e mancanze
13	AltriSvincoli	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto movimentati per altri scarichi. Comprende : Prelievo campioni Prelievi istituzionali Rifiuti e concentramenti Uscite diverse autorizzate

[PartiteSospese]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Numerico (6)	Codice del deposito Fiscale (fornito da AAMS)
2	CodiceProdotto	Numerico (6)	Codice del prodotto (fornito da AAMS)
3	RimanenzaFinale	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto rimanenze delle partite in sospeso
4	Carichi	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto carichi nelle partite in sospeso
5	ScarichiConDebito	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto : scarichi dalle partite in sospeso, con debito di accisa
6	ScarichiSenzaDebito	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Espresso in Kg. convenzionali di prodotto: scarichi dalle partite sospeso, senza debito di accisa
7	AccisaConDebito	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Accisa (€) totale dovuta alla quantità riepilogata in ScarichiConDebito
8	DazioConDebito	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Dazio totale (€) dovuto alla quantità riepilogata in ScarichiConDebito

ESEMPIO DI TRACCIATO

```
[TESTATADATI]
123456|20070516|20080531|123456Q2007051620070531|
[DEPOSITOVALORI]
123456|588132.1|98027.29|341891.15|0.0|69020.71|232512.86|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
[LISTINO]
1662|OLD HOLBORN MINI YELLOW*12,5GR|2|20080314|140.0|23.33|78.4|24.27|14.0|0.0|
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[PRODOTTIALIMENTATI]
123456|3|0.75|0.0|0.0|0.0|0.0|0.25|0.0|0.25|0.0|0.0|0.0|
…………………………………………………………………………………………………………………………….
[PARTITESOSPESE]
123456|852|0.08|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
……………………………………………………………………………………
```

FILE M

Denominazione

Al file deve essere attribuito un nome di 23 caratteri che ne descrive il contenuto, secondo la seguente specifica :

Caratteri	Significato
1-3	codice identificativo dell'azienda mittente fornito da AAMS
4-6	Codice ufficio regionale di riferimento
7	Tipo di dato. Assume il valore "M".
8-15	Data di inizio consuntivazione (AAAAMMGG)
16-23	Data di fine consuntivazione (AAAAMMGG)

Contenuto

Il file è unico per singolo invio. La struttura è a campi di lunghezza variabile separati dal carattere "|" (pipe).

Il nome dell'archivio è racchiuso tra parentesi quadre ([NomeArchivio]) e deve essere presente tra i seguenti:

- TestataDati;

- RivenditeRifornite.

L'ordine in cui sono inseriti gli archivi all'interno del file deve essere rigorosamente come da elenco.

All'interno sono contenute le informazioni relative a ciascun archivio come segue:

[TestataDati]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Char(6)	Autore dell'invio 3 caratteri codice azienda 3 caratteri codice ufficio regionale
2	DataInizioRiferimento	AAAAMMGG	Data di inizio consuntivazione
3	DataFineRiferimento	AAAAMMGG	Data di fine consuntivazione
4	NomeDatabase	Char(23)	Nome del file inviato, senza estensione

[RivenditeRifornite]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Numerico (6)	Codice del deposito fiscale (sei cifre, fornito da AAMS)
2	Provincia	Char(25)	La provincia di appartenenza della rivendita
3	Comune	Char(36)	Il comune di appartenenza della rivendita
4	CodiceIstat	Char(6)	Il codice numerico che individua il comune
5	Ordinale	Numerico	L'ordinale assegnato alla rivendita
6	CMNR	Numerico	Il codice meccanografico assegnato alla rivendita
7	CognomeTitolare	Char(50)	Dati anagrafici del titolare della rivendita
8	NomeTitolare	Char(30)	Dati anagrafici del titolare della rivendita
9	CodiceFiscaleTitolare	Char(16)	Dati anagrafici del titolare della rivendita
10	PesoNetto	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Il peso in Kg. dei prelievi effettuati dalla rivendita
11	ImportoTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'importo (€) dei prelievi della rivendita al netto del dazio
12	Aggio	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'aggio (€) totale relativo ai tabacchi venduti alla rivendita
13	Dazio	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Il dazio (€) totale relativo ai tabacchi venduti alla rivendita

In caso di cambio di titolarità nel corso del mese, se viene venduta merce ad entrambi i titolari, deve essere prodotto un record per ogni titolare della rivendita.

ESEMPIO DI TRACCIATO

```
[TESTATADATI]
123456|20070501|20070531|100006M2007050120070531|
[RIVENDITERIFORNITE]
123456|Sassari|SORSO|090069|20|617002|xxxxxxxxxx||XXXXXXXXXXXXXXXX|34.7|6317.0|631.7|0.0|
…………………………………………………………………………………………………………………………….
```

FILE F

Denominazione

Al file deve essere attribuito un nome di 23 caratteri che ne descrive il contenuto, secondo la seguente specifica :

Caratteri	Significato
1-3	codice identificativo dell'azienda mittente fornito da AAMS
4-6	Codice ufficio regionale di riferimento
7	Tipo di dato. Assume il valore "F".
8-15	Data di inizio consuntivazione (AAAAMMGG)
16-23	Data di fine consuntivazione (AAAAMMGG)

Contenuto

Il file è unico per singolo invio. La struttura è a campi di lunghezza variabile separati dal carattere "|" (pipe).

Il nome dell'archivio è racchiuso tra parentesi quadre ([NomeArchivio]) e deve essere presente tra i seguenti:

- TestataDati;
- StoricoLevate.

L'ordine in cui sono inseriti gli archivi all'interno del file deve essere rigorosamente come da elenco.

All'interno sono contenute le informazioni relative a ciascun archivio come segue:

[TestataDati]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Char(6)	Autore dell'invio 3 caratteri codice azienda 3 caratteri codice ufficio regionale
2	DataInizioRiferimento	Char(8)	Data di inizio consuntivazione nel formato AAAAMMGG
3	DataFineRiferimento	Char(8)	Data di fine consuntivazione nel formato AAAAMMGG
4	NomeDatabase	Char(23)	Nome del file inviato, senza estensione

[StoricoLevate]

Posizione	Nome Campo	Tipo Dati	Significato
1	CodiceDeposito	Numerico (6)	Codice del deposito fiscale (sei cifre, fornito da AAMS)
2	Provincia	Char(25)	La provincia di appartenenza della rivendita
3	Comune	Char(36)	Il comune di appartenenza della rivendita
4	CodiceIstat	Char(6)	Il codice numerico che individua il comune
5	Ordinale	Numerico (intero)	L'ordinale assegnato alla rivendita
6	CMNR	Numerico (intero)	Il codice meccanografico assegnato alla rivendita
7	NumRecord	Numerico (intero)	Il progressivo dei record per questo invio
8	FidoConcesso	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Il fido concesso espresso in €
9	TipoContr	Char(1)	Il tipo di contratto [N/R]
10	DataDal	AAAAMMGG	La data in formato AAAAMMGG
11	FIdoUtilizzabile	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Il fido utilizzabile espresso in €
12	PeriodoFido	Numerico (intero)	Il periodo del fido
13	PeriodoStagionalita	Char(12)	La stagionalità
14	PesoNetto	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere '.')	Il peso netto espresso in Kg
15	ImportoTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'importo totale espresso in €
16	NumLevate	Numerico(intero)	Il numero delle levate
17	ImportoFidoUtilizzato	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Il fido utilizzato espresso in €
18	UltimoFidoUtilizzato	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'ultimo importo del fido espresso in €
19	AccisaContanti	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'accisa versata in contanti espressa in €

20	AccisaFido15	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'accisa da versare per il fido15 espressa in €
21	AccisaFido30	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'accisa da versare per il fido30 espressa in €
22	AccisaNoteCredito	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	L'accisa dovuta per le note di credito espressa in €
23	IMPSUPPLEXTR	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Importi supplementari extra espressi in €

ESEMPIO DI TRACCIATO

```
[TESTATADATI]
123456|20070616|20070630|100006F2007061620070630|
[STORICOLEVATE]
123456|NU|OSIDDA|091068|1|617065|1|15550.0|N|20080516|15550.0|14||0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
………………………………………………………………………………………………………………………………
```

ALLEGATO C

TRACCIATI RECORD DEGLI ARCHIVI
FORNITI DAI DEPOSITI FISCALI:
FILE "R"

I depositari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato i dati riepilogativi relativi:

- alla movimentazione di tutti i prodotti destinati alla vendita ordinaria, distinti per provincia di destinazione e per prodotto (File R).

A tal fine deve essere predisposto un file di testo (.txt) :

- file di tipo "R", da inviare con cadenza quindicinale ed in occasione di ogni cambio tariffa, al cui interno siano presenti gli archivi:

  - TestataDati
  - Listino
  - ProvinceAlimentate
  - AccisaProvincia

La trasmissione di detti file, anche in formato compresso (.zip), deve essere eseguita dai soggetti obbligati per via telematica, attraverso il sito web istituzionale (www.aams.it), previa l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, che comunica a ciascun utente le modalità di accesso e la password di autenticazione, oppure in altra forma che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ogni depositario dovrà inviare un unico file per trasmissione.

Di seguito le specifiche tecniche di costituzione del file da trasmettere.

FILE R

Denominazione

Al file R deve essere attribuito un nome di 23 caratteri che ne descrive il contenuto, secondo la seguente specifica:

Caratteri	Significato
1-3	Codice identificativo dell'azienda mittente, fornito da AAMS
4-6	Assume il valore fisso "000"
7	Tipo di fornitura, assume il valore fisso "R"
8-15	Data di inizio consuntivazione (AAAAMMGG)
16-23	Data di fine consuntivazione (AAAAMMGG)

Contenuto

Ogni Depositario invia un file R unico per singolo invio, relativo a tutte le Province. La struttura è a campi di lunghezza variabile separati dal carattere "|" (pipe).

Il nome dell'archivio è racchiuso tra parentesi quadre ([NomeArchivio]) e deve essere presente tra i seguenti:

1. TestataDati
2. Listino
3. ProvinceAlimentate
4. AccisaProvincia

L'ordine in cui sono inseriti gli archivi all'interno del file deve essere rigorosamente come da elenco.

Nel seguito sono contenute le informazioni relative a ciascun archivio.

[TestataDati]

Posizione	Nome Campo	Formato	Significato
1	CodiceAzienda	Char(6)	Composto da: codice identificativo dell'Azienda (fornito da AAMS – 3 caratteri) e dal valore fisso '000'
2	DataInizioRiferimento	AAAAMMGG	Data di inizio consuntivazione
3	DataFineRiferimento	AAAAMMGG	Data di fine consuntivazione
4	NomeDatabase	Char(23)	Nome del file senza estensione

[Listino]

Posizione	Nome Campo	Formato	Significato
1	CodiceProdotto	Numerico (senza limite, intero)	Codice Prodotto (Fornito da AAMS)
2	DescrizioneProdotto	Char(40)	Descrizione Prodotto
3	TipologiaDiProdotto	Char(2)	Deve essere compreso tra i valori: "1" – FIUTI "2" - TRINCIATI "3" – SIGARI "4" – SIGARETTI "5" – SIGARETTE
4	DataIniziovalidita	AAAAMMGG	Data di attribuzione del prezzo di vendita al prodotto (iscrizione in tariffa o successivo cambio tariffa)
5	TariffaDiRipartizione	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Prezzo di vendita (€) per Kg convenzionale al netto del dazio
6	IVA	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	IVA (€) per Kg. Convenzionale
7	Accisa	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Accisa (€)per Kg. Convenzionale
8	QuotaFornitore	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Quota Fornitore (€) per Kg. Convenzionale
9	Aggio	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Aggio (€)per Kg. Convenzionale
10	Dazio	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere '.')	Dazio (€) per Kg. Convenzionale

[ProvinceAlimentate]

Posizione	Nome Campo	Formato	Significato
1	SiglaProvincia	Char(2)	Sigla della Provincia
2	CodiceProdotto	Numerico (senza limite, intero)	Codice Prodotto tabacchi lavorati (secondo la codifica AAMS)
3	VendutoTotale	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere ".")	Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria
4	VenditeFido15	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere ".")	Quota Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria con fido con pagamento nella quindicina
5	VenditeFido30	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere ".")	Quota Kg. convenzionali di prodotto movimentati per vendita ordinaria a fido con pagamento oltre la quindicina
6	NoteDiCredito	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere ".")	Quota Kg. convenzionali di prodotto movimentati relativa a note credito
7	PartiteInSospeso	Numerico (massimo 11 cifre di cui 3 decimali separate dal carattere ".")	Kg. convenzionali di prodotto: scarichi dalle partite in sospeso, con debito di accisa

[AccisaProvincia]

Posizione	Nome Campo	Formato	Significato
1	SiglaProvincia	Char(2)	Sigla della Provincia
2	VendutoTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Valore totale dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato al netto del dazio
3	IVATotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	IVA totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato
4	AccisaTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Accisa totale (€) dei tabacchi venduti nel periodo consuntivato
5	DazioTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Dazio totale (€) relativo ai tabacchi venduti nel periodo consuntivato
6	AccisaFido15	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Quota Accisa (€) relativa ai tabacchi venduti, nel periodo consuntivato, a fido con scadenza pagamento nella quindicina
7	AccisaFido30	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Quota Accisa (€)) relativa ai tabacchi scaricati dalle partite in sospeso con debito di accisa nel periodo consuntivato
8	AccisaPartiteSospese	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Importo Accisa (€)) relativa ai tabacchi restituiti dalle rivendite nel periodo consuntivato.
9	DazioPartiteSospese	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Importo Dazio (€)) relativa ai tabacchi scaricati dalle partite in sospeso con debito nel periodo consuntivato
10	NoteCreditoTotale	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Valore totale (€) dei tabacchi relativo a note di credito
11	AccisaNoteCredito	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Importo Accisa (€) relativa a note di credito
12	IVANoteCredito	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	IVA (€) relativa a note di credito
13	DazioNoteCredito	Numerico (massimo 13 cifre di cui 2 decimali separate dal carattere "."")	Dazio (€) relativo a note di credito

ESEMPIO DI TRACCIATO

```
[TESTATADATI]
123000|20091116|20091130|123000R2009111620091130|
...
[LISTINO]
1662|OLD HOLBORN MINI YELLOW*12,5GR|2|20091101|140.0|23.33|78.4|24.27|14.0|0.0|
...
[PROVINCEALIMENTATE]
BZ|1662|100.0|100.0|100.0|20.0|15.0|
...
[ACCISAPROVINCIA]
BZ|100.0|20.0|20.0|25.0|50.0|
```

10A07843

DECRETO 21 giugno 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.538 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2010, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale com-

plessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d},m = IE_{m-3} + [(\text{“gg. dal 1°m”} - 1) / (\text{“gg. nel mese m”})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 24 giugno 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo offerto del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei B.T.P. €i decennali di cui all'articolo 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 giugno 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 105 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 28 giugno 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per 105 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 105 giorni.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A07947

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Umbria. (Decreto n. 52401).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 marzo 2010, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 20 milioni alla regione Umbria al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 20.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella regione Umbria, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione Umbria sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A07831

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della cooperativa «Euro costruzioni - Piccola società cooperativa a r.l.», in Manerbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 28 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euro costruzioni - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Manerbio (Brescia), costituita in data 2 ottobre 2003, con atto a rogito del notaio Simone Frediani di Bedizzole (Brescia), REA n. BS-450615, codice fiscale n. 02446110989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Martinelli nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro n. 154, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07369

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «A & W Arbeit & Work soc. coop. a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento in data 21 maggio 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «A & W Arbeit & Work soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 26 marzo 2002, con atto a rogito del notaio Simone Mario di Milano, REA n. MI-1680560, codice fiscale n. 03506170962, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Martinelli nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro n. 154, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07371

DECRETO 3 maggio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa agrumaria olearia di Melicucco Frazione S. Fili», in Melicucco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione ed il successivo mancato accertamento datato 22 settembre 2008 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agrumaria olearia di Melicucco Frazione S. Fili», con sede Melicucco (Reggio Calabria);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato aggiornamento del deposito dei bilanci di esercizio, alla mancata nomina del revisore contabile di cui all'art. 2477 codice civile e 36 dello statuto, mancato pagamento del contributo biennale dovuto;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 aprile 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa agrumaria olearia di Melicucco Frazione S. Fili», sede in Melicucco (Reggio Calabria), codice fiscale n. 91000060805, costituita in data 26 febbraio 1969.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Verdiglione nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965 e con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) a viale delle Rimembranze n. 38, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di predisporre e depositare i bilanci di esercizio, nominare il revisore contabile di cui all'art. 2477 del codice civile e 36 dello statuto sociale, effettuare il pagamento del contributo di revisione dovuto.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A07370

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Isentress» (raltegravir). (Determinazione/C 392 /2010).

«Isentress» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) in pazienti adulti.

Questa indicazione è sostenuta dai dati di sicurezza ed efficacia relativi a due studi in doppio cieco, controllati con placebo su pazienti con esperienza di trattamento e a uno studio in doppio cieco, con controllo attivo su pazienti naïve al trattamento (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'11-12 maggio 2010;

Vista la deliberazione n. 14 in data 25 maggio 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: ISENTRESS è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) in pazienti adulti.

Questa indicazione è sostenuta dai dati di sicurezza ed efficacia relativi a due studi in doppio cieco, controllati con placebo su pazienti con esperienza di trattamento e a uno studio in doppio cieco, con controllo attivo su pazienti naïve al trattamento (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Del medicinale «Isentress» sono rimborsate come segue:

confezione: 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE) 60 compresse, AIC n. 038312017/E (in base 10), 14K62K (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 870,43;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1436,57;

validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Eliminazione del tetto di spesa.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Isentress» (raltegravir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07706

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale «Rizaliv» (rizatriptan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Deteminazione n. 1743/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Neopharmed S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Rizaliv»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da «10 mg» 6 compresse in blister e «RPD10 mg» 6 liofilizzati orali in blister;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso del 14 aprile 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RIZALIV (rizatriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg» 6 compresse in blister, AIC n. 034130056/M (in base 10), 10KL48 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,20;

«RPD10 mg» 6 liofilizzati orali in blister, AIC n. 034130118/M (in base 10), 10KL66 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,20.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rizaliv» (rizatriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07707

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale «Trizadol» (rizatriptan), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1744/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Addenda Pharma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Trizadol»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da «10 mg» 6 compresse in blister e «RPD10 mg» 6 liofilizzati orali in blister;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso del 14 aprile 2010 ;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIZADOL (rizatriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg» 6 compresse in blister, AIC n. 034131058/M (in base 10), 10KM3L (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,20;

«RPD10 mg» 6 liofilizzati orali in blister, AIC n. 034131110/M (in base 10), 10KM56 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 39,20.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trizadol» (rizatriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07708

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 26 maggio 2010.

Approvazione del progetto preliminare «Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzione idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra». (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31ottobre 2008 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *b)* della predetta ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e alle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31ottobre 2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato può utilizzare per le finalità e gli interventi previsti nella stessa ordinanza «Ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali»;

Vista la propria ordinanza n. 7 del 29 dicembre 2008 con la quale si dispone, l'approvazione del 1° stralcio attuativo del programma commissariale di interventi prevedendo per essi un finanziamento tramite risorse vincolate nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'OPCM 3711/08, con ordinanza n. 2 del 10 novembre 2008;

Atteso che in tale stralcio attuativo è compreso l'intervento in argomento «Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra», per un importo di € 1.100.000, e che la detta ordinanza individua quale soggetto attuatore ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2 dell'OPCM 3711 del 31 ottobre 2008, il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

Atteso che le attività originariamente previste a carico del Consorzio di bonifica nell'ordinanza n. 7 del 29 dicembre 2008, consistevano nella predisposizione, del progetto preliminare, nell'espletamento delle gare d'appalto, sulla base dei progetto preliminare, nelle attività per l'emissione degli atti del procedimento, nonché nelle ulteriori attività connesse alla realizzazione dei lavori (direzione lavori, collaudo);

Atteso che con nota prot. 841 del 24 giugno 2009 del direttore generale f.f. dell'Agenzia regionale del distretto idrografico si è accolta la proposta del Consorzio medesimo di predisporre, al fine di velocizzare l'*iter* progettuale, anche la progettazione esecutiva delle opere, tenuto conto della propria conoscenza del territorio;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, con nota prot. 12136 dell'11 dicembre 2009 ha trasmesso, all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza alluvione il progetto preliminare in argomento;

Verificato che unitamente agli elaborati sono stati inoltrati:

a) la delibera: della giunta comunale del comune di Capoterra n. 198 dell'11 novembre 2009 che esprime parere positivo sul progetto medesimo;

b) la nota del direttore del servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della difesa dell'ambiente attestante che le opere in argomento non sono ascrivibili alle tipologie da sottoporre alla procedura di verifica;

c) la nota prot. 41563 del 23 ottobre 2009 del Servizio del genio civile di Cagliari che esprime un giudizio di coerenza del progetto con la proposta dei primi e più urgenti interventi indicati con la propria nota n. 57094 del 9 dicembre 2008, nonché l'assenso a porre il progetto medesimo a base della gara d'appalto, previo completamento con tutti gli elaborati necessari all'appalto su un progetto preliminare;

Vista la dichiarazione trasmessa dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale con nota prot. 03830 del 23 aprile 2010 che attesta l'avvenuto adempimento dell'avviso dell'avvio del procedimento ai proprietari dei beni oggetto di procedura espropriativa;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione progetto

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato il progetto preliminare dei lavori «Lavori integrativi per i ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra», redatto dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale in attuazione dell'ordinanza n. 7 del 29 dicembre 2008, dell'importo complessivo di € 1.100.000,00, recante il quadro economico appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	Importi
A1) Importo lavori a corpo	€ 738.022,26
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 758.022,26
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :	
B1 Espropriazioni	€ 40.000,00
B2 Spese per gara d'appalto	€ 6.000,00
B3 Versamenti vari	€ 4.000,00
B4 Spese generali	€ 105.237,89
B5 Incentivo art. 92 D LGS 163/2006	€ 3.777,55
B6 Indagini geognostiche, carotaggi, provini	€ 7.500,00
B7 I,V.A. (20% di A)	€ 151.604,45
B8 Accordi bonari (3% di A)	€ 22.740,67
B9 Imprevisti	€ 1.104,62
B10 Arrotondamento	€ 12,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 341.977,74
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	**€ 1.100.000,00**

2. Ai sensi dell'art. 2 dell'OPCM n. 3711 del 31 ottobre 2008 la presente approvazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

3. In considerazione dell'urgenza di provvedere alla risoluzione delle criticità inerenti i canali di guardia Baccu Tinghinu e S. Rosa, evidenziate dall'evento alluvionale, per conseguire la protezione delle abitazioni limitrofe, è disposta, ai sensi dell'art. 8 dell'OPCM n. 3711 del 31 dicembre 2008, la deroga agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alla verifica preliminare d'interesse archeologico.

Art. 2.

Modalità di attuazione

Il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, incaricato quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 3711 del 31 ottobre 2008, completerà l'attività progettuale con la redazione dei successivi livelli di progettazione fino al progetto esecutivo, sulla base del quale provvederà all'espletamento della gara d'appalto; svolgerà inoltre le restanti attività, conformemente a quanto già previsto nell'ordinanza n. 7 del 29 dicembre 2008: tecnico-amministrative per l'emissione degli atti del procedimento espropriativo e per le occupazioni d'urgenza eventualmente necessarie, nonché quelle di direzione lavori e collaudo.

Le eventuali economie realizzate a seguito della gara d'appalto sull'importo previsto per i lavori a base d'asta e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori, restano a disposizione del Commissario delegato.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza integrano, modificano e sostituiscono per le parti in contrasto quanto disposto con ordinanza n. 7 del 29 dicembre 2008.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili nonché la convenzione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e la regione autonoma della Sardegna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 maggio 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A07994

UNITELMA SAPIENZA UNIVERSITÀ TELEMATICA

DECRETO RETTORALE 15 giugno 2010.

Emanazione della statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 con il quale è stata istituita l'Università Telematica TEL.M.A.;

Vistolo statuto;

Vista la delibera assunta in data 25 marzo 2010 dal consiglio di amministrazione in merito all'approvazione delle modifiche di statuto;

Preso atto delle osservazioni formulate sullo statuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propria nota n. 1427 del 26 maggio 2010;

Vista la delibera assunta in data 8 giugno 2010 dal consiglio di amministrazione con la quale si recepisce l'invito ministeriale riferito all'art. 16, comma 1 dello statuto di espungere dal testo la locuzione: «e può appartenere, eventualmente, anche ad altre università»;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

A far data dal presente decreto è emanato lo statuto dell'Università telematica Unitelma Sapienza, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Roma, 15 giugno 2010

Il rettore: CIMITILE

ALLEGATO

STATUTO UNITELMA SAPIENZA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative

1.1 È istituita in Roma l'Università Unitelma Sapienza, di seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.

1.2 Sono fonti normative specifiche dell'Università:

a. le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
b. il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c. il presente Statuto;
d. i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità e attività

2.1 L'Università ha lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura adeguando il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema socio-economico e tecnologico al fine di favorire l'accesso degli studenti nel mercato del lavoro.

2.2 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università oltre che attività di ricerca, sperimentazione e studio,ai sensi del decreto Ministeriale 17 aprile 2003, svolge attività di formazione utilizzando le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza. A tale fine inoltre l'Università adotta ogni iniziativa idonea a:

- favorire l'accesso degli studenti ai corsi di studio a distanza;
- offrire un alto grado di indipendenza del percorso didattico;
- garantire il monitoraggio continuo del livello di apprendimento;
- supportare lo studente per migliorare la comprensione dei contenuti didattici.

2.3 L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.

2.4 L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.5 Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.6 L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

2.7 L'Università può conferire i titoli di laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione(DS) e Dottorato di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio a distanza. Può altresì rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche, Master di I e II livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea specialistica.

2.8 L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

2.9 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati , italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare, a consorzi con altre università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2.10 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari

3.1 L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c.a.r.l. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

3.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo dell'Università sono costituiti da:

a. i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
b. altri proventi delle attività istituzionali;
c. le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo,da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, siano essi italiani o esteri.

Capo II

Organi centrali dell'Università

Art. 4 - Organi dell'Università

4.1 Sono organi centrali dell'Università:

a. il Consiglio di Amministrazione;
b. il Comitato esecutivo;
c. il Presidente;
d. il Consigliere delegato (ove nominato);
e. il Rettore;
f. il Senato Accademico;
g. Nucleo di valutazione;
h. Collegio dei revisori dei conti;
i. Comitato didattico.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

5.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e digestione economica e patrimoniale dell'Università.

5.2 Esso si compone di 9 membri nominati dal Consiglio del Consorzio Telma Sapienza tra cui il Presidente, nonché da:

a. Rettore in rappresentanza anche dei professori di ruolo dell'Università;
b. Un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
c. un rappresentante designato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e le Innovazioni.

5.3 La mancata nomina di una o più rappresentanze di cui al punto b, e c non inficia la validità di costituzione del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Tutti i componenti il Consiglio, rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

5.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

5.6 Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

6.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

6.2 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore amministrativo, il segretario e, con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Competenze

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi previsti dal presente Statuto.

7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:

a. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
b. decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;
c. deliberare lo Statuto e le relative modifiche. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato Accademico;
d. deliberare i regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
e. approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.

7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

a. deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
b. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Università;
c. approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
d. nominare il Rettore;
e. nominare i Presidi di Facoltà;
f. deliberare su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattica di Ateneo;
g. deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta delle Facoltà;
h. deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
i. deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
j. deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;
k. nominare i membri del Nucleo di Valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

a. su proposta del Senato Accademico, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;
b. su proposta del Senato Accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
c. in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
d. in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
e. in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
f. in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
g. all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
h. all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
i. su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 8 - Comitato esecutivo

8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero di 5, compresi quali componenti di diritto:
a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b. il Vice Presidente, se nominato;
c. il Rettore;
d. il Consigliere delegato, ove nominato.

8.2 I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo.

8.3 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato, ove nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

8.5 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.

9.2 Il Presidente in particolare:
a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
b. ha la rappresentanza legale dell'Università;
c. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
d. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio del Consorzio Telma Sapienza S.c.a.r.l.

Art. 10 - Vice Presidente

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11 - Consigliere delegato

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

11.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

Art. 12 - Rettore

12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 3 anni e può essere confermato.

12.2 Il Rettore:
a. rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b. cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

c. fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;
d. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
e. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
f. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
g. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
h. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
i. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
j. Il Rettore presiede il consiglio di Facoltà nel caso sia attivata una sola Facoltà.

12.3 Il Rettore può conferire ad uno o più professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.

12.4 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.5 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13 - Senato Accademico - Composizione e competenze

13.1 Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dal Preside di Facoltà. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore Amministrativo dell'Università con funzioni di Segretario dello stesso Senato.

13.2 Il Senato Accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.
In particolare compete al Senato Accademico:
a. proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;
b. deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;
c. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;
d. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Università;
e. stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
f. proporre le chiamate di prima e seconda fascia;
g. deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà.

Capo III

Struttura e organizzazione dell'Università

Art. 14 – Rapporti con l'Università di Roma Sapienza

14.1 I rapporti con l'Università di Roma Sapienza costituiscono una componente fondamentale della struttura e dell'organizzazione dell'Università. Tali rapporti si articolano attraverso apposite convenzioni approvate dal C.d'A. e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, dal Senato Accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'impegno, a tutti i livelli, di docenti e ricercatori di ruolo provenienti dall'Università di Roma Sapienza e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile, con regolamento dei relativi rapporti economici.

14.2 Appartengono alle strutture didattiche dell'Università:
a. Le Facoltà;
b. I corsi di studio articolati in Corsi di Laurea, Corsi di laurea specialistica, Corsi di Specializzazione e Dottorati di Ricerca;
c. Le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

14.3 Le attività di ciascuna struttura didattica possono essere disciplinate dal relativo Regolamento, purché non in contrasto con le norme del Regolamento Didattico d'Ateneo.

14.4 Le Facoltà ed i Corsi di studio sono individuati nel Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 15 - Le Facoltà

15.1 Alle Facoltà competono, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche.

15.2 Alle Facoltà competono, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

15.3 Sono organi della Facoltà:

- il Consiglio di Facoltà;
- il Preside.

15.4 Il Consiglio di Facoltà viene attivato dal Consiglio d'Amministrazione quando alla Facoltà afferiscano almeno tre professori di ruolo, di prima e seconda fascia. Esso è composto da professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e da uno o più rappresentanti dei ricercatori.

15.5 Il funzionamento del consiglio di facoltà è definito dal regolamento di Facoltà.

15.6 Il Consiglio di Facoltà:

a. Programma e organizza le attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
b. Approva il Regolamento didattico di Facoltà e lo sottopone al Senato Accademico per la relativa deliberazione;
c. Propone i criteri di ammissione ai corsi di studio;
d. Propone l'attivazione degli insegnamenti e la copertura degli stessi;
e. Esercita tutte le altre funzioni ed attribuzioni previste dall'Ordinamento universitario, nel rispetto delle competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
f. Organizza le modalità di verifica del profitto degli studenti.

Art. 16 - Preside di Facoltà

16.1 Il Preside di Facoltà, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio e può essere confermato. Deve essere un professore ordinario di riconosciuta fama.

16.2 Il Preside:

a. rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. Se quest'ultimo non è attivo, ne assume le funzioni.
b. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
c. assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;
d. è membro di diritto del Senato Accademico;
e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

Art. 17 - Ricerca

17.1 L'Università promuove lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, oltre che della ricerca scientifica di base.

17.2 L'Università può collaborare con Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca e formazione.

17.3 Le attività di ricerca se sono attivati i Dipartimenti debbono essere effettuate nell'ambito degli stessi e disciplinati da propri regolamenti.

Art. 18 - Strutture amministrative

18.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

18.2 Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito a persona nominata dal Consorzio Telma Sapienza.

18.3 Il contratto, stipulato ai sensi del precedente comma, definisce i diritti ed i doveri del Direttore Amministrativo ed il relativo trattamento economico.

Capo IV

Organi di verifica

Art. 19 - Organi di verifica

19.1 Sono Organi di verifica il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Comitato Didattico.

Art. 20 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

20.1 L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione.
20.2 L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
20.3 L'organizzazione, la composizione, le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.
20.4 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce con relazione annuale.

Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti

21.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
21.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono definite nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22 - Comitato Didattico

22.1 Il Comitato didattico è composto, secondo norme fissate dal regolamento amministrativo, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facoltà e da studenti ed è coordinato dal Rettore o da un suo delegato.
22.2 Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.
22.3 Il Comitato è preposto alla verifica delle attività didattiche, di orientamento e tutorato e, su richiesta del Consiglio di Facoltà, propone iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della didattica.
22.4 Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facoltà, circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
22.5 Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonché i servizi erogati dall'Università.

Capo V
Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo

Art. 23 - Insegnamenti e attività didattica

23.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.
23.2 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
23.3 I contratti di cui al presente articolo, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, n è danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
23.4 Da tali contratti deve risultare:

a. la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
b. l'autonomia didattica del docente;
c. la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
d. la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;
e. la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
f. la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

Art. 24 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

24.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate e secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

24.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Università è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

Art. 25 - Contratti a tempo determinato

25.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 26 - Personale tecnico-amministrativo

26.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

26.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Capo VI

Studenti

Art. 27 - Ammissione

27.1 Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 28 - Attività di orientamento e tutorato

28.1 L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.

Art. 29 - Diritto allo studio

29.1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Università e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

Art. 30 - Il contratto con lo studente

30.1 L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Art. 31 - Carta dei servizi

31.1 La carta dei servizi, stabilita dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Università.

31.2 In particolare la carta comprende tutte le informazioni relative:

a. ai diritti e doveri degli studenti;
b. alle attività didattiche;
c. alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;
d. alle soluzioni tecniche fornite.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 32 Facoltà e Presidi

32.1 In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore.

Art. 33. Devoluzione del patrimonio

33.1 Qualora l'Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c.a.r.l.

Art. 34 - Entrata in vigore

34.1 Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

10A07830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del decreto 18 febbraio 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi.

Nell'estratto del decreto del Ministero dell'interno n. 557/P.A.S.22284-XVJ(5500) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi.

dove è scritto: «U.BORGONOVO/UB0705KEA-BIANCO/2009» (massa attiva g 225,40), deve intendersi rettificato come segue: «U.BORGONOVO/UB0705KA-BIANCO/2009» (massa attiva g 225,40).

10A07892

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamvet 200»

Decreto n.52 del 27 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMVET 200 soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Vetem S.p.a., nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104129010.

Composizione un ml di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina base 162,2 mg, (equivalente a 200 mg di tiamulina idrogeno fumarato).

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: dissenteria suina (enterite necrotica superficiale): per il trattamento della dissenteria suina sostenuta da Brachyspira hyodysenteriae e complicata da Bacteroides spp. e Fusobacterium spp.

Complesso della polmonite enzootica suina: per il trattamento del complesso della polmonite enzootica suina sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae.

Artrite micoplasmatica suina: per il trattamento dell'artrite micoplasmatica suina causata da Mycoplasma hyosynoviae.

Tempi diattesa: suini: carni e visceri: 14 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Trei 200 mg/g».

Provvedimento n. 89 del 21 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% TREI 200 mg/g polvere per uso in acqua da bere per vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli, nelle confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102931019;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102931021.

Titolare A.I.C.: industria italiana Integratori Trei S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - Viale Corassori, 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto:

variazione tipo IB, n. 42a2: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura;

variazione tipo IB, n. 42a: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione;

variazione tipo IB, n. 18: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

Sono autorizzate, per il medicinale veterinario indicata in oggetto le variazioni concernenti rispettivamente l'inserimento della validità del prodotto finito dopo prima apertura (pari a tre mesi) e l'inserimento della validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione in acqua conformemente alle istruzioni (pari a otto ore).

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: tre mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: otto ore.

Si autorizza altresì la variazione tipo IB n. 18 concernente la sostituzione di un eccipiente con uno comparabile così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura e dopo diluizione o ricostituzione in acqua, deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepravin».

Provvedimento n. 84 del 17 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario CEPRAVIN.

Confezioni :

3 siringhe da 3g, n. A.I.C. 101350027 - GTIN 05017363540048;

20 siringhe da 3g, n. A.I.C. 101350015 - GTIN 05017363032901;

72 siringhe da 3g, n. A.I.C. 101350039 - GTIN 05017363939750.

Titolare A.I.C.: Ditta Intervet italia s.r.l. - via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano 2 – Palazzo Borromini – 20090 Segrate (Milano) c.f. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA n. 36b - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, la modifica della forma del cappuccio della siringa, da standard a cappuccio doppio.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50% Trei 500 mg/g».

Provvedimento n. 91 del 21 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 50% TREI 500 mg/g polvere per uso acqua da bere per polli da carne e tacchini, nelle confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102605021;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102605019.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A., con sede legale domicilio fiscale in Modena - viale Corassori, 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto: variazione tipo I B, n. 18: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

Si autorizza altresì la variazione tipo I B n. 18, concernente la sostituzione di un eccipiente con uno comparabile così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed effficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrox flavour».

Provvedimento n. 97 del 27 maggio 2010

Procedura europea n. UK/V/0255/001-002-003/IA/004.

Specialità medicinale per uso veterinario ENROX FLAVOUR compresse da 15 mg – 50 mg e 150 mg.

Tutte le confezioni - A.I.C. numero 103992.

Titolare A.I.C.: Società KRKA, D.D., Novo Mesto con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA – aggiunta sito rilascio lotti prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta del sito Virbac S.A., con sede in 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex (Francia), come responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito (escluso il controllo).

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A07703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paracillinvet SP 800 mg/g».

Provvedimento n. 98 del 27 maggio 2010

Medicinale per uso veterinario PARACILLINVET SP 800 mg/g.

Confezioni:

contenitore in polietilene da 100 g A.I.C. n. 103782013;

contenitore in polietilene da 250 g A.I.C. n. 103782025;

contenitore in polietilene da 1000 g A.I.C. n. 103782037.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - codice fiscale 01148870155

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - modifica validità dopo prima apertura del condizionamento primario.

Si autorizza la riduzione della validità dopo prima apertura del condizionamento primario:

da 12 mesi

a

contenitore da 1000 g: 9 mesi;

contenitore da 250 g: 3 mesi;

contenitore da 100 g: 1 mese.

Si autorizza, inoltre, l'eliminazione del termine E 640 dall'eccipiente sodio glicina carbonato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte».

Estratto provvedimento n. 105 del 4 giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON FORTE sospensione iniettabile per equini, bovini, suini, caprini, cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101867012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101867024.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. riferimento n. 210/29REG/PBps, pervenuto in data 7 aprile 2009 e successive integrazioni, ad eccezione della specifica relativa al contenuto di impurezze totali, alla fine del periodo di validità del medicinale veterinario suddetto, che diventa pari a 2%.

La modifica apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente:

2) estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita, da 2 a 5 anni, con le seguenti precauzioni: «non conservare a temperatura superiore a 25°C e proteggere dalla luce».

Pertanto, la validità del medicinale veterinario sopracitato è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni, se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07824

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto presentato dalla società EniPower S.p.A., relativo alla realizzazione di una centrale elettrica di cogenerazione a ciclo combinato alimentata a gas naturale da 240 MWe all'interno della raffineria ENI S.p.A., nel comune di Taranto.

Con decreto n. DVA-DEC-2010-0000209 del 26 aprile 2010, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto presentato dalla società EniPower S.p.A., concernente la realizzazione di una centrale elettrica di cogenerazione a ciclo combinato alimentata a gas naturale da 240 MWe all'interno della raffineria ENI S.p.A., nel comune di Taranto.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

10A07709

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Pyralvex»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 414 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PYRALVEX oromucosal solution 1%+5% w/v dalla Grecia con numero di autorizzazione 2931/18-01-2005 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore : BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: PYRALVEX «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Codice IP: 039703018 (in base 10) 15VNHB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione gengivale.

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

principi attivi: estratto glucosidico di rabarbaro 0,5 g (corrispondente a 0,43-0,53 % m/v di derivati antrachinonici); acido salicilico 0,1 g.

eccipienti: alcool etilico, acqua q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di gengiviti (infiammazioni della gengiva). Trattamento di stomatiti (infiammazioni della mucosa della bocca). Trattamento delle orofaringiti (infiammazione della parte posteriore della bocca). Coadiuvante nella terapia della piorrea alveolare (malattia caratterizzata dal dondolamento dei denti apparentemente sani).

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: PYRALVEX «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml;

codice IP: 039703018;

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: PYRALVEX «0,5%+0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml;

codice IP: 039703018;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07826

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Maalox»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 415 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX tablet (200+200+25) mg. 50 Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 5560/07-02-2003, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: MAALOX «Plus compresse masticabili» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 038858039 (in base 10) 151V9R (in base 32).

Forma farmaceutica : compresse masticabili.

Composizione : ogni compressa contiene:

principi attivi: Magnesio idrossido 200 mg; Alluminio ossido idrato 200 mg; Dimeticone 25 mg.;

eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo soluzione; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; yellow lake blend LB 737, RF.

Indicazioni terapeutiche: Maalox Plus si usa come coadiuvante nella iperacidità gastrica e nelle dispepsie (ridotta attività digerente) da iperacidità anche in presenza di meteorismo (eccesso di aria nell'intestino).

Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti (infiammazioni della prima parte del tubo digerente). Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.

Confezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: MAALOX «Plus compresse masticabili» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038858039;

classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: MAALOX «Plus compresse masticabili» 30 compresse;

codice A.I.C.: 038858039;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07825

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione del 9 giugno 2010 di approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono modificati i prezzi di cui alla determinazione 7 aprile 2010. Payback 2010.

Nell'estratto della determinazione del 9 giugno 2010 relativa all'approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono modificati i prezzi di cui alla determinazione 7 aprile 2010, Payback 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2010 - serie generale - n. 136 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Dove è scritto:

Visto … «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato»;

Leggasi:

Visto … «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

Dove è scritto:

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 citata, che consente ..»;

Leggasi:

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 che consente ...

Dove è scritto:

Vista la determinazione del 27 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal S.S.N., già vigente; nonché di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione Aifa del 30 dicembre 2005, cit. in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Leggasi:

Vista la determinazione del 27 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal S.S.N., già vigente;

Dove è scritto:

Vista la determina A.I.F.A. 7 aprile 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile che dispone …»;

Leggasi:

Vista la determina A.I.F.A. 7 aprile 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 2010 che dispone …».

Dove è scritto:

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed è efficace dal 1° giugno 2009.

Leggasi:

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed è efficace dal 1° giugno 2010.

10A07903

Avviso di rettifica dell'estratto determinazione AIC/N/V n. 189 del 21 gennaio 2010 del medicinale «Suprefact».

Nell'estratto determinazione AIC/N/V n. 189 del 21 gennaio 2010 relativo al medicinale «SUPREFAC», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2010 ove è scritto: i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Leggasi: i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07901

Avviso di rettifica dell'estratto determinazione V&A.N/V n. 1175 del 19 maggio 2010 del relativo medicinale «Clavulin»

Nell'estratto della determinazione V&A.N/V n. 1175 del 19 maggio 2010 relativo al medicinale «CLAVULIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 128 del 4 giugno 2010, ove è scritto:

A.I.C. n. 026138230 - «BAMBINI POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE» 12 BUSTINE;

varia in:

A.I.C. n. 026138230 - «BAMBINI 400MG/57MG/5ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE» 12 BUSTINE.

Leggasi:

A.I.C. n. 026138230 - «BAMBINI POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE» 12 BUSTINE;

varia in:

A.I.C. n. 026138230 - «BAMBINI 400MG/57MG POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE» 12 BUSTINE.

10A07902

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Avviso relativo alla pubblicazione del «Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Agenzia spaziale italiana», in attuazione della legge 1° agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si comunica che sul sito web istituzionale dell'Agenzia spaziale italiana www.asi.it è stato pubblicato il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Agenzia spaziale italiana», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49/2010 in data 29 aprile 2010.

Il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Agenzia spaziale italiana» entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 dello stesso regolamento.

10A07812

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Rirpistino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Ildegarda Cossutta, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria «Košuta», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0022424 di data 21 maggio 2010, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/2829 di data 19 maggio 1932 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Carlo Kosuta, nato il 25 aprile 1876 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Cossutta», con estensione alla moglie Giustina Sirk ed al figlio Angelo, Edmondo, Zora e Vladimiro.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Ildegarda Cossutta, nipote di Edmondo, nata il 14 giugno 1960 a Trieste, e ivi residente in via Martiri della Liberta n. 3, è ripristinato nella forma originaria di «Košuta», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

10A07811

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-148) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00